

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3021 del 16/06/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MIX srl - Imp. Via Volturno n.119/A CAVEZZO (MO) - Via Dei Falegnami n.1 e 7 MEDOLLA (MO). Rif. Prot. n. 2660/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 2164/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3087 del 14/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **MIX srl** - Imp. Via Volturmo n.119/A CAVEZZO (MO) - Via Dei Falegnami n.1 e 7 MEDOLLA (MO).

Rif. Prot. n. 2660/2019 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 2164/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta **MIX srl**, avente sede legale in comune di Milano (MI), v. Cesare Cantu n.1, quale gestore dell'impianto ubicato in Via Volturmo n.119/A, CAVEZZO (MO) e Via Dei Falegnami n.1 e 7, MEDOLLA (MO), in data 19/11/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 03/01/2020 con prot. n.600, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di realizzazione di macchine per miscelazione.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Medolla, prot. n.2691 del 28/02/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area nord, come da nota tecnica prot. n.25623 del 17/02/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord, prot. n. 23210 del 13/02/2020;

Il Comune di Medolla, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n.15481 del 30/01/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

Il procedimento si è concluso con l'adozione da parte di ARPAE SAC Modena dell'AUA con **DET-AMB-2020-1979** del **30/04/2020**.

Con nota pervenuta il **06/05/2021 prot. 72043** la ditta MIX srl, ha comunicato **che per motivi di sicurezza** (possibilità formazione atmosfere esplosive), **è necessario scorporare il Forno statico dai camini E2 creando un nuovo punto di emissione (E12)** che convoglia in autonomia, a tiraggio naturale, emissioni contenenti sostanze organiche volatili;

Ritenuto che la modifica descritta si possa configurare ad esito non significativo agli effetti dell'inquinamento atmosferico, si provvede ad **adottare gli opportuni aggiornamenti dell'AUA** citata che al **contempo viene revocata**.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica/aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **MIX SRL** per gli impianti

ubicati in Via Volturmo n.119/A, CAVEZZO (MO) e Via Dei Falegnami n.1 e 7, MEDOLLA (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la **revoca** della precedente A.U.A di cui alla **Determinazione Dirigenziale n1979 del 30/04/2020**;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **scadenza al 30/04/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Medolla

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta **MIX SRL** IMP. V. Volturno, 119/A, CAVEZZO – V. dei Falegnami, 1 e 7, MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **MIX SRL**, svolgente attività di realizzazione macchinari industriali, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Volturno n.119/A e di Medolla (MO), v. dei Falegnami n.1 e n. 7 e realizzare un nuovo capannone (n.4) in dei Falegnami.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 03/01/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione, senza variazioni delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
 - n. 5 - Capannone 1 in v. Volturno n. 119/A – Cavezzo
 - n. 4 - Capannone 3 in v. Dei Falegnami - Medolla
- lo spostamento, con incremento dei consumi di prodotti decapeanti, dell'emissione n.6 dal Capannone 1 a zona antistante il nuovo Capannone 4 (tettoia)
- lo spostamento con accorpamento e modifiche delle emissioni n. 2 e 3 dal Capannone 1 al nuovo Capannone 4 (nuova E2)
- la modifica dell'emissione n.1 del Capannone 2 in v. Dei Falegnami – Medolla
- la realizzazione del nuovo Capannone 4 in v. Dei Falegnami – Medolla,

Con nota pervenuta il **06/05/2021** prot. 72043 la ditta MIX srl, ha comunicato **che per motivi di sicurezza** (possibilità formazione atmosfere esplosive) **è necessario scorporare il Forno statico dal camino E2 creando un nuovo punto di emissione (E12)** che convoglia in autonomia, a tiraggio naturale, emissioni contenenti sostanze organiche volatili, e che le emissioni n.1, 7 e 8 non sono ancora state messe definitivamente in esercizio;

Nella situazione finale si avrà pertanto la seguente configurazione :

Emissione n.	Descrizione	
1	Saldatura/Smerigliatura/Burattatura (esistente)	Saldatura/Smerigliatura (in progetto parzialmente attuato, a regime contestualmente a E7)
2	Verniciatura a liquido – Verniciatura a polveri – Cabina di lavaggio – Locale preparazione vernici – Forno statico (in progetto)	Verniciatura a liquido – Verniciatura a polveri – Cabina di lavaggio – Locale preparazione vernici (attuato - a regime)
4	Saldatura/Calandratura	(a regime)
5	Laboratorio	(a regime)
6	Decapaggio	(a regime)
7	Finitura (nuovo in progetto)	(da mettere a regime)
8	Smerigliatura (nuovo in progetto)	(da mettere a regime)
9, 10, 11	Bruciatori cabina verniciatura, cabina lavaggio, forno statico	(a regime)
12	Forno statico	(a regime)

• il seguente consumo di materie prime:

- acciaio inox	299.000 kg/anno
- acciaio al carbonio	177.000 kg/anno
- fusioni alluminio	44.000 kg/anno
- fusioni ghisa	5.200 kg/anno
- filo di saldatura per acciaio inox	1.300 kg/anno
- filo di saldatura per acciaio C	1.700 kg/anno
- barrette saldatura	172 kg/anno
- tessuto cartucce	15.200 kg/anno
- colla	2.000 kg/anno
- tessuto maniche	2.900 kg/anno
- diluente	1.800 kg/anno
- catalizzatore per fondi	400 kg/anno
- catalizzatore per smalti	520 kg/anno
- fondi	2.200 kg/anno
- smalti	1.250 kg/anno
- vernice a polvere	3.500 kg/anno
- prodotto decapante	490 kg/anno
- detergente Vapor Net	300 kg/anno

Nel processo di verniciatura a base solvente sono impiegati circa 3.430 kg/anno di solvente organico, ovvero un Consumo massimo teorico inferiore alla soglia di assoggettabilità alle norme speciali in materia di Emissioni di COV (5 t/anno) ai sensi dell'art.275 DLgs 152/2006.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Medolla con prot. n.2691 del 28/02/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area nord, con nota prot. n.25623 del 17/02/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per le attività e gli impianti e modificati e aggiunti, risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta **MIX SRL** è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Cavezzo (MO), v. Volturmo n.119 e in Comune di Medolla (MO, v. del Falegnami n. 1 e 7 la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capannone 1 – v. Volturmo n. 119/A – Cavezzo

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – LABORATORIO (n. 3 aspirazioni)

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:	FILTRO A CARTUCCE	

Capannone 2 – v. Dei Falegnami – Medolla

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – SALDATURA/SMERIGLIATURA (n. 13 aspirazioni)

portata massima	17.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto	5	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc
Impianto di abbattimento::	FILTRO A CARTUCCE	

Capannone 3 – v. Dei Falegnami – Medolla

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – SALDATURA/CALANDRATURA (n. 5 aspirazioni)

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto	5	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. totale)	150	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:	FILTRO A CARTUCCE	

Capannone 4 – v. Dei Falegnami – Medolla

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – VERNICIATURA - Verniciatura a base solvente – Verniciatura a polveri – Cabina di lavaggio – Locale preparazione vernici. FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO

portata massima	48.800	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	2,5	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale)	19,5	mg/Nmc

Convogliano all'Emissione n.2 le seguenti attività:

E2a - Verniciatura a base solvente

portata massima	17.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI (filtro pieghettato a soffietto con fori alterni in cellulosa su tutto il fronte della cabina + celle filtranti a doppio strato fiber glass e poliestere)

E2b - Verniciatura a polveri

portata massima	13.800	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

E2c - Cabina di lavaggio a vapore

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI IN PAGLIA METALLICA (fermagocce/condensazione)

E2d - Locale preparazione vernici (locale tecnico)

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – FORNO STATICO

portata massima	Tiraggio naturale (350 ÷ 1.000 Nmc/h)	
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-org. Totale)	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – DECAPAGGIO (1 vasca)

portata massima	200	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Acido fluoridrico	2	mg/Nmc
Acido nitrico	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – FINITURA (n.7 aspirazioni: Sabbiatrice, Burattatrice, Levigatrici, Banchi di lavoro)

portata massima	11.200	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – SMERIGLIATURA (1 banco con 2 calate)

portata massima	21.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – BRUCIATORE A GAS CABINE VERNICIATURA (480 kW)

PUNTO DI EMISSIONE N.10 – BRUCIATORE A GAS CABINE LAVAGGIO (197 kW)

PUNTO DI EMISSIONE N.11 – BRUCIATORE A GAS FORNO STATICO (232 kW)

Prescrizioni

A) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

B) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione

con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. **Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate** come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>, **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

C) Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

D) Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

E) La sostituzione del materiale filtrante (pannelli) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

F) Relativamente alle attività di decapaggio acido, emissione n. 6:

1. La vasca deve essere riempita con un prodotto decapante (contenuto massimo componente acida 40%) in soluzione a base acquosa al 50%;

2. Il bagno acido può essere gestito esclusivamente a temperatura ambiente;

3. Con periodicità almeno quadrimestrale il gestore degli impianti procederà ad eseguire misure di pH e Temperatura del bagno e ad annotare i risultati sul Registro degli autocontrolli;

4. Nel caso da autocontrolli di messa a regime o periodici, o da controlli fiscali, si rilevino concentrazioni di inquinanti prossime al limite, la Ditta dovrà presentare un progetto per l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze inorganiche, da realizzare entro i successivi 90 giorni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i **risultati delle analisi** di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Relativamente ai punti di emissione **n. 7 e 8** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente al punto di emissione **n. 1** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime (cessazione burattatura).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Dalla data del primo campionamento di messa a regime di E2 ed E12 (24/03/2021), gli autocontrolli proseguiranno con la periodicità prescritta dalla presente autorizzazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli: E1, E2b, E4, E7, E8

- **misuratore istantaneo di pressione differenziale.**

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006
Acido nitrico	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione **n. 1** (Portata e Polveri), **2** (massima contemporaneità), **4** (Portata e Polveri), **5**, **6**, **7**, **8** e **12**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **MIX srl.** IMP. Via Dei Falegnami n. 1 e 7, MEDOLLA (MO) - Via Volturmo n.119/A CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **MIX srl.**, svolge attività di realizzazione di macchine per la miscelazione, prevalentemente nello stabilimento in comune di Medolla (MO), Via Dei Falegnami n. 1 e 7,

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
S1 – Ventilatore emissione E6 (decapaggio)
S2 – Ventilatore emissione E7 (finitura)
S3 – Centrale Termica (2 caldaie in apposito container) a servizio della Cabina di verniciatura e della Cabina di lavaggio
S4 – Camino emissione E2 (verniciatura)
S6 – Pompa di calore (2 pompe a servizio della climatizzazione estiva/invernale);

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento è collocata all'interno delle zone industriali di Cavezzo e Medolla e, secondo la vigente classificazione acustica dei due comuni, si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturni pari a 60 dBA;
- i ricettori sensibili individuati sono
R1 edifici residenziali a circa 100 metri dal confine ovest dello stabilimento, in classe IV "Aree di intensa attività umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA,
R2 edifici commerciali a circa 70 metri dal confine sud dello stabilimento, in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturni pari a 60 dBA;
- le valutazioni/stime eseguite nei confronti delle aree di pertinenza dei ricettori R1 ed R2 mostrano il rispetto dei valori limiti d'immissione, assoluto e differenziale, previsti nel periodo di riferimento diurno;
- non sono state eseguite valutazioni della rumorosità ambientale al confine aziendale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta MIX srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 23210 del 13/02/2020;

Il Comune di Medolla, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 15481 del 30/01/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Medolla, via dei Falegnami n. 1 e 7, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **MIX srl**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) le sorgenti di rumore da installare/modificare, nonché le modalità di funzionamento delle stesse, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a: numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento,...;

4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.